

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 300/2013 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 605/2010 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4 e l'articolo 9, paragrafo 4,


visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo e di prodotti a base di latte e l'elenco di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di tali partite.
- (2) L'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 stabilisce un elenco di paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati ad introdurre nell'Unione partite di latte crudo o di prodotti a base di latte e indica il tipo di trattamento termico prescritto per tali merci. L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 605/2010 stabilisce che gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di prodotti a base di latte crudo di vacche, pecore, capre o bufale da paesi terzi o da parti dei medesimi, di cui alla colonna C dell'allegato I di tale regolamento, che sono a rischio di afta epizootica, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a un trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a un trattamento termico come disposto da tale articolo.
- (3) Il rischio derivante dalle importazioni nell'Unione di prodotti a base di latte prodotti da latte crudo di cammelli della specie *Camelus dromedarius* (cammello dromedario) proveniente da paesi terzi o parti dei medesimi a rischio di afta epizootica di cui alla colonna C dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 non è superiore al rischio

derivante dalle importazioni di prodotti a base di latte crudo di vacche, pecore, capre o bufale, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti ai trattamenti termici o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto ai trattamenti termici di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento. Di conseguenza, occorre modificare tale articolo per includervi prodotti a base di latte crudo di tale specie.

- (4) Inoltre, l'Emirato del Dubai, parte degli Emirati arabi uniti, paese terzo non incluso nell'elenco dell'Organizzazione mondiale per la salute animale come indenne da afta epizootica, ha espresso interesse ad esportare nell'Unione prodotti a base di latte crudo di dromedario sottoposto a previo trattamento fisico o chimico in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 605/2010 e ha presentato informazioni a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽⁴⁾.
- (5) Il servizio d'ispezione della Commissione ha ottenuto risultati soddisfacenti dai controlli svolti in materia di salute pubblica e degli animali sulla produzione di latte ottenuto da dromedari nell'emirato del Dubai. Inoltre, l'emirato del Dubai ha recepito adeguatamente le raccomandazioni del servizio d'ispezione della Commissione.
- (6) Sulla base di tali informazioni, si può concludere che l'emirato del Dubai è in grado di fornire le necessarie garanzie per assicurare che i prodotti a base di latte crudo di dromedario prodotti al suo interno siano conformi alle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, a rischio di afta epizootica di cui alla colonna C dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.
- (7) Al fine di autorizzare le importazioni nell'Unione di prodotti a base di latte di dromedario provenienti da talune parti del territorio nazionale degli Emirati Arabi Uniti, occorre aggiungere l'emirato del Dubai all'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, con l'indicazione che l'autorizzazione prevista alla colonna C di tale elenco si applica unicamente ai prodotti fabbricati a partire da latte di tale specie.

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.⁽³⁾ GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

- (8) Occorre modificare il modello di certificato sanitario «Milk-HTC» di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 605/2010 in modo da includervi un riferimento ai prodotti a base di latte di dromedario.
- (9) Taluni prodotti a base di latte di cui al regolamento (UE) n. 605/2010 non rientrano nei codici merceologici (codici SA) riportati nei modelli di certificati sanitari per i prodotti a base di latte. Al fine di consentire un'identificazione più precisa di tali prodotti nei modelli di certificati sanitari, è necessario aggiungere i codici mancanti SA 15.17 (margarina) e 28.35 (fosfati) nei rispettivi modelli di certificati sanitari «Milk-HTB», «Milk-HTC» e «Milk-T/S» nell'allegato II del suddetto regolamento.
- (10) Il regolamento (UE) n. 605/2010 va pertanto modificato di conseguenza.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 605/2010 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2013

- 1) all'articolo 4, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di prodotti a base di latte crudo di vacche, pecore, capre, bufale o, laddove esplicitamente autorizzati nell'allegato I, di cammelli della specie *Camelus dromedarius* provenienti dai paesi terzi o da parti dei medesimi di cui alla colonna C dell'allegato I, che sono a rischio di afta epizootica, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a un trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a un trattamento termico che comporti:»;

- 2) gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º aprile 2013.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO



ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (UE) n. 605/2010 sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) la seguente voce è inserita dopo la voce relativa ad Andorra nella tabella figurante in allegato:

«AE	L'Emirato del Dubai degli Emirati arabi uniti ⁽¹⁾	0	0	+ ⁽²⁾ »
-----	--	---	---	--------------------

b) sono inserite le seguenti note nella tabella figurante in allegato:


«⁽¹⁾ solo prodotti a base di latte di camelidi della specie *Camelus dromedarius*;

⁽²⁾ sono autorizzati i prodotti a base di latte di camelidi della specie *Camelus dromedarius*.»;

2) nell'allegato II, la parte 2 è così modificata:

a) nel modello Milk-HTB, nelle note, nella parte I, il riferimento della casella I.19 è sostituito dal seguente:

«— Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) sotto i seguenti titoli: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 21.05; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 o 35.04.»;



b) il modello Milk-HTC è sostituito dal seguente:


«Modello Milk-HTC

Certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna C dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all'importazione nell'Unione europea

PAESE

Certificato veterinario per l'UE


Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.		
			I.3. Autorità centrale competente				
			I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6.				
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo		N. di riconoscimento		I.12.		
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17.		
	I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA)				
					I.20. Quantità		
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli					
I.23. Numero del sigillo/contenitore		I.24. Tipo di imballaggio					
I.25. Merce certificata per: Consumo umano <input type="checkbox"/>							
I.26.		I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione della merce							
Specie (nome scientifico)		Impianto di fabbricazione		Numero di colli			
				Peso netto			
				Numero del lotto			



Modello Milk-HTC


Prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi autorizzati nella colonna C

PAESE		II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie		
	<p>II.1. Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti della direttiva 2002/99/CE e del regolamento (CE) n. 853/2004 e certifica che il prodotto a base di latte di cui al presente certificato:</p> <p>a) è stato ottenuto da animali:</p> <p>i) controllati dal servizio veterinario ufficiale;</p> <p>ii) provenienti da aziende non soggette a restrizioni per afta epizootica o peste bovina,;e</p> <p>iii) sottoposti a un controllo veterinario periodico per accertare l'osservanza delle condizioni di polizia sanitaria di cui alla sezione IX, capitolo I dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE;</p> <p><i>alternativamente</i> [b] il prodotto a base di latte è stato fabbricato a partire da latte crudo di vacche, pecore, capre, bufale o, laddove autorizzato in conformità della nota 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 605/2010, di camelidi della specie <i>Camelus dromedarius</i>, ed è stato sottoposto prima dell'importazione nel territorio dell'Unione europea:</p> <p>(¹) o [i] a un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F_0 pari o superiore a tre],</p> <p>(¹) o [ii] a un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata],</p> <p>(¹) o [iii] a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST), a 72 °C per almeno 15 secondi, applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0 sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina immediatamente dopo aver subito tale trattamento],</p> <p>(¹) o [iv] a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione di cui al punto iii) sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test della fosfatasi alcalina applicato immediatamente dopo il trattamento termico],</p> <p>(¹) o [v] a un trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0],</p> <p>(¹) o [vi] a un trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, ossia</p> <p>(¹) o [1] a un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora],</p> <p>(¹) o [2] a un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, combinato all'essiccazione]];</p> <p>(¹) o [b] il prodotto a base di latte è stato fabbricato a partire da latte crudo di animali diversi da vacche, pecore, capre, bufale o camelidi della specie <i>Camelus dromedarius</i>, ed è stato sottoposto prima dell'importazione nel territorio dell'Unione europea:</p> <p>(¹) o [i] a un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F_0 pari o superiore a tre],</p> <p>(¹) o [ii] a un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata]].</p>		
	<p>II.2. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che il prodotto a base di latte di cui al presente certificato è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che:</p> <p>a) è stato fabbricato con latte crudo:</p> <p>i) proveniente da aziende agricole registrate conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 854/2004;</p> <p>ii) prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente alle specifiche norme d'igiene di cui alla sezione IX, capitolo I, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>iii) che soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e cellule somatiche di cui alla sezione IX, capitolo I, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>iv) che rispetta le garanzie relative allo stato dei residui del latte crudo previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio, in particolare dell'articolo 29;</p>		



Modello Milk-HTC**Prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi autorizzati nella colonna C****PAESE**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>v) che, secondo i test relativi ai residui dei farmaci antibatterici effettuati dall'operatore del settore alimentare conformemente ai requisiti di cui alla sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici stabiliti nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010;</p> <p>vi) che è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei livelli massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006;</p> <p>b) proviene da uno stabilimento che applica un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;</p> <p>c) è stato trasformato, immagazzinato, confezionato, imballato e trasportato conformemente alle specifiche norme d'igiene di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e alla sezione IX, capitolo II, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>d) soddisfa i criteri pertinenti di cui alla sezione IX, capitolo II, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;</p> <p>e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29.</p>		
<p>Note</p> <p>Il presente certificato è destinato ai prodotti a base di latte per consumo umano provenienti dai paesi terzi o da parti dei medesimi autorizzati, se del caso esclusivamente per il latte proveniente da determinate specie animali, nella colonna C dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all'importazione nell'Unione europea.</p>		
<p>Parte I::</p> <p>— Casella I.7.: fornire nome e codice ISO del paese o della parte di esso che compaiono nell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.</p> <p>— Casella I.11.: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.</p> <p>— Casella I.15.: va indicato il numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di trasporto mediante container, indicare alla casella I.23. il numero totale dei container, il loro numero d'immatricolazione e l'eventuale numero di serie dei sigilli. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea.</p> <p>— Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) sotto i seguenti titoli: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 o 35.04.</p> <p>— Casella I.20.: indicare il peso lordo e il peso netto totali.</p> <p>— Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>— Casella I.28.: impianto di fabbricazione: indicare il numero di riconoscimento ufficiale degli stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.</p>		
<p>Parte II::</p> <p>(¹) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>— Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:»</p>		



c) nel modello Milk-T/S, nelle note, nella parte I, la casella I.19 è sostituita dalla seguente:

«— Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) sotto i seguenti titoli: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 o 35.04.»

—————

